



COMUNE DI SADALI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
C.A.P. 09062 Tel. 0782/599012 P.I. 00160520912

ORDINANZA n° 9 del 24/03/2020

OGGETTO: Disposizioni Temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19 - individuazione attività indifferibili e abilitazione allo svolgimento dello smart working (Lavoro agile).

IL SINDACO

VISTI:

- L'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...];

- Il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTA la propria ordinanza n. 6 del 12.03.2020 con la quale è stato sospeso l'accesso del pubblico agli uffici comunali;

VISTO Il D.P.C.M. n.18 del 17 marzo 2020, art. 87 , con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del:

- **comma 1.** *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza...";

- **comma 3.** *"Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo*

37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
".

VISTO Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, secondo cui per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

CONSIDERATO che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

ORDINA

Che, fino alla data del **3 aprile** 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 22 marzo 2020:

a) le seguenti siano definite quali "**attività indifferibili da rendere in presenza**":

- Polizia locale;
- Stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
- Servizi sociali;
- *Servizio Assetto del Territorio;*
- *Connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;*
- *Connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;*

b) Dette attività siano svolte con presenza in ufficio, previa adozione da parte dei dipendenti di ogni attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

c) I responsabili di settore individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione e pubblicizzazione nelle forme previste dalla legge e stabilite nello stesso provvedimento, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;
- La trasmissione della presente ordinanza per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
- La trasmissione della presente ordinanza alle rappresentanze sindacali.

Sadali, lì 24.03.2020

La Sindaca
F.to digitalmente Dott.ssa Romina Mura